



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di norme per l'applicazione nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rep. Atti n. 58/CSR del 15 maggio 2014

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 15 maggio 2014:


VISTO l'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

VISTA la nota in data 15 aprile 2014, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere di questa Conferenza, lo schema di decreto di concerto con i Ministeri Lavoro e politiche sociali, Salute, Pubblica Amministrazione e semplificazione;

VISTA la nota in data 18 aprile 2014, con cui lo schema di provvedimento è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome e per il cui esame è stata convocata una riunione tecnica;

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 7 maggio 2014, il Coordinamento regionale della Commissione salute ha proposto la modifica dell'art.7 comma 2 (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente atto, modifica accolta dall'Amministrazione della giustizia con nota pervenuta il 9 maggio 2014;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di norme per l'applicazione nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

IL SEGRETARIO  
Antonio Nadeo



IL PRESIDENTE  
Maria Carmela Lanzetta

Allegato 1

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE  
RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI NORME PER  
L'APPLICAZIONE NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE  
DELLA GIUSTIZIA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI  
LAVORO**

*"2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, il servizio di vigilanza di cui al comma 1 opera in coordinamento con gli organi di competenza generale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81."*

**Motivazione**

*La proposta trova ragione nella necessità di non prevedere che i controlli di vigilanza preventiva vengano svolti necessariamente da due amministrazioni aventi medesime competenze tecniche (servizi delle ASL e servizio di vigilanza del Ministero della Giustizia) comportando un appesantimento/raddoppio del carico di lavoro (situazione che non risponde ad un criterio di efficienza).*





(2014)  
33-10  
B. G. Neri

**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1111/2014

Roma, addì 9 APR 2014

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**616/2014**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

**D.M. RECANTE REGOLAMENTO IN  
MATERIA DI NORME PER  
L'APPLICAZIONE NELL'AMBITO  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA  
GIUSTIZIA DELLE DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE  
DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI  
LAVORO**

Segretario Generale

Allegati N. \_\_\_\_\_

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Numero 111/2014 e data 9 APR. 2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 marzo 2014

**NUMERO AFFARE 00616/2014**

**OGGETTO:**

Ministero della giustizia.

Schema di regolamento in materia di norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2562.U ,del 20/03/2014, con il quale il Ministero della giustizia, ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. Lo schema di regolamento in esame viene adottato in attuazione delle disposizioni recate dagli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 (l'esto Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), le quali consentono alle Forze armate ed all'Amministrazione della giustizia di applicare le disposizioni del medesimo testo unico tenendo conto «delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative» che caratterizzano le stesse.

Il decreto legislativo prevede, infatti, all'art. 3, che, con decreti ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanati dalle singole amministrazioni competenti, vengano individuate le predette «particolari esigenze»; al successivo articolo 13 prevede inoltre che, con i medesimi decreti, vengano anche individuate le aree operative o riservate all'interno delle quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia demandata ai servizi competenti per la vigilanza nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Il testo in esame intende quindi ( art. 1 ) disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

All'articolo 2, si precisano in via generale le peculiari esigenze in questione, evidenziando, al comma 2, le attività oggetto di particolare attenzione:

- a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta;
- b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
- c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
- d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
- e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

Con una tecnica che dal generale articola ulteriormente dette specifiche esigenze, i commi successivi indicano le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali da garantire nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia (comma 3: «a) direzione funzionale delle attività; b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente; c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza; d) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 1, comma 5, lettere g) ed o) del decreto del Presidente della Repubblica 25/7/1996, n. 459, e al disposto di cui all'art. 74, comma 2, lettera c), del testo unico»);

individuando gli obblighi relativi ai piani di evacuazione (comma 4); escludendo l'applicabilità delle disposizioni del testo unico relative alle modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

I commi 6 e 7, infine, sono volti, il primo, alla specificazione delle peculiarità organizzative e funzionali nelle sedi degli uffici giudiziari («il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi») e negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza («la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di auto soppressione per mantenere l'ordine e la disciplina»); il secondo all'individuazione del principio secondo il quale l'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può determinare la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.

Negli artt. da 3 a 6 sono contenute le norme relative al servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

ed alla sorveglianza sanitaria.

All'articolo 4 è prevista una dettagliata disciplina in tema di rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e del personale dell'Amministrazione. In particolare, in considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possano formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'art. 7.

Quanto, poi, al documento di valutazione dei rischi, si prevede all'art. 5 che nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici siano indicati omettendo le specifiche informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione e che il documento di valutazione non venga allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma sia custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto.

Quanto, infine, alla sorveglianza sanitaria, l'art. 6 prevede che la stessa sia effettuata dal medico competente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del testo unico, oltre ad alcune disposizioni specificamente volte ad indicare le modalità con le quali detta attività

dovrà essere effettuata.

Da ultimo, e questo appare un punto di particolare delicatezza, il decreto prevede che il Servizio per la vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'amministrazione della giustizia, istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, abbia competenza esclusiva per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro «nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b)» (art. 7, comma 1).

Considerato.

1. La Sezione ritiene che il testo in esame sia in via generale aderente ai criteri e ai limiti posti dalla normativa primaria, con alcune precisazioni interpretative che assumono un significato condizionante ai fini del suo ulteriore corso.
2. Va osservato che la tecnica del testo, dalla declinazione generale delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle sue peculiarità organizzative ( art. 1 ) , alla indicazione delle relative modalità di applicazione concreta ( art. 2), va sempre ricondotta, in via interpretativa, all'ambito rigoroso dei compiti e delle competenze istituzionali proprie della Amministrazione giudiziaria e penitenziaria , con specifico riferimento alle modalità di impiego del relativo personale nelle sedi di uffici giudiziari, negli edifici penitenziari e nei luoghi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena

( art.2 , comma 6). Pertanto, il carattere esclusivo dei servizi di vigilanza, ( art. 7, comma 1 ), intestato al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie, assume un preciso significato operativo solo e soltanto se riferito alle sole modalità di impiego del personale che opera nelle sedi degli uffici giudiziari e negli edifici penitenziari ed assimilati. Ove l'intenzione dei redattori fosse quella di immaginare un ambito applicativo più esteso, soggettivamente ed oggettivamente, con esclusione di altre forze di sicurezza che operano nell'ambito delle sedi giudiziarie, a prescindere dalla stessa legittimità dell'operazione, occorrerebbe comunque riscrivere il testo secondo diverse modalità.

3. In questo senso, va aggiunto, in particolare, che il richiamo recato dal comma 1 dell'art. 7 del testo, all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 13 del Testo unico n. 81 del 2008, appare particolarmente opaco e poco chiaro: occorrerebbe spiegare meglio il significato che si intende attribuire al predetto richiamo, sciogliendo la formula del richiamo con una esplicita indicazione del nesso che si ritiene esistere tra la esclusività della attribuzione delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva e l'ultimo periodo del citato comma 1 dell'art. 7.


4. Si prende infine atto che la soluzione individuata nell'art.5 , comma 2, lettera b), appare conforme alle indicazioni emerse dalle consultazioni con le part sindacali, che, sul punto specifico, apparivano particolarmente fondate.

P.Q.M.

Il parere della Sezione è reso nelle considerazioni svolte nella parte  
motiva.


L'ESTENSORE

Paolo De Ioanna



IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

